TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 46

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, comma 4°

Decorrenza del servizio agli effetti economici.

Agli effetti economici e di pensione la decorrenza del servizio dei sottufficiali della R. marina e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi resta fissata dal 17° anno di eta' compiuto per coloro che hanno iniziato il servizio anteriormente a tale eta', o dalla data di arruolamento per coloro che hanno iniziato il servizio dopo il compimento del 17° anno di eta'.

Versione in vigore dal 1 agosto 1931, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-46-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-comma-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it